

TRIBUNALE DI PORDENONE

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Francesco Pedoja Presidente rel.

Dott. Enrico Manzon Giudice

Dott. Francesco Petrucco Giudice

Letto il ricorso depositato in data 31\01\2014 da **S.R.L. A SOCIO UNICO**

con sede legale in Cordenons (PN) via Chiavornicco n. chiedeva di essere

ammessa alla procedura di concordato preventivo;

visto il proprio decreto di ammissione in data 05\02\2014,

rilevato che la debitrice aveva altresì richiesto lo scioglimento dei contratti bancari già

sospesi come da domanda in sede di concordato con riserva sospensione autorizzata in

data 15\10\2013,

ritenuto che sussisto e permangono le ragioni che hanno giustificato la sospensione dei

contratti bancari in corso e che ora giustificano il loro definitivo scioglimento,

ritenuto infine che non vi sono ragioni giustificative di un preventivo contraddittorio con le controparti contrattuali trattandosi:

a) di atto autorizzatorio di una facoltà (recesso anticipato unilaterale) riconosciuta al contraente in concordato preventivo,

b) attesa la natura solo informativa dell'audizione dei creditori prevista ora dall'art.161 c.8 L.F.,

c) rilevato che il contraddittorio potrà essere instaurato in via eventuale e successiva attraverso i previsti strumenti processuali di impugnazione,

visto l'art.169 bis L.F.

autorizza

lo scioglimento dei contratti commerciali comprensivi di mandati all'incasso stipulati
con:

Cassa di Risparmio S.p.A., Banca e Banca

Si comunichi

Pordenone, li 12 febbraio 2014

IL PRESIDENTE

Fallimenti e Società.it

